

## **ESTRATTO REGOLAMENTO ELETTORALE CONSORZIO GARDA CHIESE.**

### **\*ARTICOLO 10 REGOLAMENTO ELETTORALE CONSORTILE:**

#### **INELEGGIBILITA' E INCONFERIBILITA'**

1. "Non possono essere candidati, designati o eletti alla carica di consigliere:

1. i minori, gli interdetti, gli inabilitati;
  2. i falliti, per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
  3. gli interdetti da pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
  4. coloro che abbiano riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
  5. amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul Consorzio, nonché i consiglieri regionali in carica;
  6. i dipendenti in servizio del Consorzio, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro, di consulenza o incarichi professionali o percepiscano assegno pensionistico a carico del Consorzio;
  7. i titolari di impresa, gli amministratori con poteri di rappresentanza di enti e società aventi rapporti di appalto o forniture con il Consorzio;
  8. i contribuenti e gli amministratori con poteri di rappresentanza di enti e società che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in mora;
  9. coloro che abbiano personalmente lite pendente col Consorzio, nonché gli amministratori con poteri di rappresentanza di enti e società che abbiano liti pendenti con il Consorzio.
2. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, e successive modificazioni in materia di inconferibilità.

### **\*ARTICOLO 11 REGOLAMENTO ELETTORALE CONSORTILE:**

#### **INCOMPATIBILITA'**

1. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti e i discendenti fino al I grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti dei rappresentanti degli enti territoriali rispetto agli eletti e, nel caso di componenti entrambi eletti, di colui che è gravato da minori contributi. Nel caso di incompatibilità tra soggetti designati dagli enti locali l'incompatibilità ha effetto nei confronti del designato dai comuni o dalla provincia rispetto al delegato regionale oppure dal designato dai comuni nei confronti del rappresentante provinciale.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n° 39, e successive modifiche ed integrazioni in materia di incompatibilità.